

STATUTO

**DE FILIPPIS SERVIZI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV PIAZZA DELLA
LIBERTA' 19

Numero REA: AV - 307669

Codice fiscale: 03192390643

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO della società cooperativa sociale

= DE FILIPPIS Servizi - Società cooperativa sociale ETS =

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE - DURATA – SCOPI – OGGETTO SOCIALE

Art.1) COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112, anche in raccordo con il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore, la società cooperativa sociale denominata

= DE FILIPPIS Servizi - Società cooperativa sociale ETS =

Con delibera del Consiglio d'Amministrazione si possono istituire (e altresì modificare e sopprimere) sedi secondarie, nonché filiali operative anche al di fuori della sede sociale, senza limiti di territorialità.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art.2) DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060, a datare dalla sua legale costituzione e potrà essere sciolta a norma di legge o prorogata prima della scadenza con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art.3) SCOPI

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale e possiede i

requisiti per essere qualificata cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art.4) OGGETTO SOCIALE

La società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa, ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza della mutualità stessa di cui agli artt. 2512 e ss. c.c., si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone attraverso la gestione di servizi di accoglienza, assistenza e sostegno in favore di soggetti svantaggiati --in modo prevalente anziani, portatori di *handicap* psico-fisico, malati, inabili e invalidi e, in genere, di tutti coloro che versino in condizione di disagio sociale e psico-fisico e ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno-- attraverso la promozione e la gestione di servizi ed attività socio-sanitarie, assistenziali ed altre attività affini, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

In particolare, la società intende operare nel settore dell'assistenza agli anziani e disabili e considera come suoi potenziali settori di intervento tutti i campi in cui sia possibile combattere l'emarginazione, l'alienazione, la solitudine, allo scopo di diffondere il sentimento della solidarietà, l'affermazione del principio di eguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali della persona umana.

In tale prospettiva, si propone di svolgere un'azione concreta volta al sostegno ed all'assistenza di soggetti svantaggiati e comunque in stato di disagio sociale e personale, mediante la gestione di servizi socio-sanitari, per assicurare un adeguato sostegno anche nello svolgimento delle attività quotidiane.

La società potrà quindi, in via esemplificativa e non esaustiva:

= organizzare e gestire strutture per anziani, disabili e per soggetti svantaggiati e

comunque in stato di disagio sociale e personale, in particolare centri diurni polifunzionali, comunità di pronta e transitoria accoglienza, comunità alloggio, comunità a dimensione familiare (quali case famiglia e comunità educative di tipo familiare), gruppi appartamento, comunità di accoglienza, e così via;

= realizzare e gestire attività di assistenza, socio-sanitarie ed educative, in proprio e/o per conto di terzi, Enti pubblici e/o privati, anche su programmi di intervento e/o progetti, in favore di anziani, minori, adulti disabili e soggetti svantaggiati in genere;

= prestare assistenza socio-sanitaria e gestire servizi domiciliari di consulenza medica e psicologica, assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto a domicilio, quanto presso scuole e/o altre strutture di accoglienza o in centri appositamente allestiti e/o messi a disposizione da Enti pubblici o privati;

= organizzare e gestire anche direttamente servizi di assistenza e di visita ad anziani, minori, adulti disabili e soggetti svantaggiati;

= organizzare e gestire strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita e del tempo libero attraverso attività motorie, sportive, culturali, artistiche e ricreative (gite, soggiorni climatici e quant'altro), di laboratorio ed artigianali (pittura, scultura, disegno, modellismo, musica, teatro ed altre attività manuali e pratiche di tipo creativo e di fantasia), di ludoteca, di *cineforum*, di animazione, artistiche e culturali in genere;

= organizzare e gestire spazi socio-educativi ed ogni altro supporto logistico, quali mense e trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari dell'attività sociale;

= promuovere, programmare, assumere, esercitare, gestire iniziative, attività e servizi nei campi assistenziali, culturali, ricreativi, scolastici, sportivi, turistici, sociali, ecc.;

= organizzare e gestire interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

= svolgere qualunque altra attività connessa, similare e/o complementare a quelle innanzi indicate.

Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge nelle rispettive materie di intervento e sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della attuale o futura normativa.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà:

--- chiedere ed avvalersi dei contributi, provvidenze e finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente o persona giuridica o privato;

--- ricorrere ai finanziamenti concessi dagli Istituti di credito indipendentemente dal contributo dello Stato, delle Regioni e di altro ente o persona giuridica;

--- partecipare a gare d'appalto o a licitazioni private presso Amministrazioni Statali, Regioni, Province, Comuni, presso qualsiasi Ente Pubblico, anche a livello comunitario, nonché sottoscrivere convenzioni (art. 5 della citata legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni) e/o assumere lavori e prestazioni di servizi da privati o da associazioni o società, al fine di eseguirli direttamente o di farli eseguire da altre società, ove ammesso;

--- affidare, sotto forma di convenzione o contratti di servizi, alcune attività ad

organismi, società o professionisti, anche convenzionati;

--- programmare e stabilire modi, tempi e luoghi di impiego delle prestazioni lavorative dovute ai soci e determinarne gli eventuali compensi;

--- assumere interessenze e/o partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese con scopi analoghi, affini, complementari o funzionali ai propri, costituire o partecipare ad altre società, enti o consorzi al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico, e comunque non quale attività prevalente ed escluso tassativamente il collocamento di partecipazioni, consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute del movimento cooperativo;

--- svolgere l'attività di collaborazione in genere, di associazione in partecipazione e di colleganza giuridica o economica con imprese e/o professionisti e/o Enti operanti nei settori sopra menzionati o affini, anche mediante la partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese, a consorzi, a società e/o attraverso lo sviluppo di progetti comuni e la partecipazione a *project financing*;

--- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa la compravendita di beni immobili di qualunque destinazione d'uso e l'acquisizione di beni attraverso noleggio e/o *leasing*, l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative. Sono espressamente escluse le attività vietate o comunque riservate ai sensi della attuale e futura normativa.

La società potrà svolgere la sua attività anche con soggetti non soci, nel rispetto dei criteri di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. c.c.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo ad investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi di cui al successivo art. 13 dello statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'art. 2514 c.c.

Al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 59/92, può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa può, inoltre, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 59/92, predisporre piani di programmazione pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

La società si propone inoltre di diffondere i principi della cooperazione e della mutualità, rafforzare nei rapporti tra i soci e tra questi e gli altri lavoratori i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà.

Art.5) PERSONALE

La Cooperativa, nell'espletamento degli scopi sociali, potrà avvalersi dell'opera di soci con i quali la cooperativa instaurerà un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi in tutte le forme previste in materia di lavoro, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 112/2017, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da

calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, la società cooperativa, per lo svolgimento dell'attività, potrà avvalersi dell'opera di volontari, nei limiti dimensionali e comunque in ossequio alla legge 8 ottobre 1991 n. 381 e dell'art. 13, comma 2 *bis*, del D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

SOCI

Art.6) SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato all'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche, italiane e straniere, appartenenti alle seguenti categorie:

- = a) soci lavoratori, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e prestano la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- = b) persone svantaggiate, così come definite dall'art. 4 della citata legge 381/91;
- = c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- = d) soci sovventori, che contribuiscono allo svolgimento dell'attività sociale attraverso finanziamenti.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art.7) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale chiede di obbligarsi all'osservazione di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

--- nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta, titolo di studio e/o professionale; i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

--- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere. Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarlo nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art.8) Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13. Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art.9) I soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

-- della quota sottoscritta;

-- dall'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori e destinato a riserva;

b) ad osservare lo statuto i regolamenti e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.10) La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento. Nel caso di perdita della qualità di socio la sola quota sociale viene rimborsata al socio o agli eredi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale. Non è previsto il rimborso del sovrapprezzo in quanto destinato all'autofinanziamento della cooperativa.

Art.11) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. il recesso è consentito al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità e alla qualità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Art.12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. In particolare con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:
 - per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa;
 - per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;
- b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a

qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre ch  il socio si mantenga inadempiente;

d) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in societ  disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

e) svolga o tenti di svolgere attivit  per conto proprio o in altre imprese in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;

g) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attivit  sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

h) svolga o tenti di svolgere attivit  in concorrenza con la Cooperativa.

Art.13) Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli artt. 8, 10, 11 e 12 devono essere comunicate all'interessato.

Con particolare riferimento ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dei soci dalla cooperativa,   fatta salva per l'interessato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, la facolt  di chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua

prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

In ogni caso, avverso le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli artt. 8, 10, 11 e 12, è fatta salva la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio arbitrale oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Mancato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio arbitrale.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

Art.14) Il patrimonio della società è formato:

- = a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore minimo di € 25,00 ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo, nei limiti dettati dalla legge;
- = b) dal fondo di riserva legale;
- = c) dal fondo di riserva indivisibile che è costituito: dalle eccedenze attive di bilancio; da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati, per versamenti in conto capitale da parte dei soci, dal sovrapprezzo quote.

Le riserve del presente articolo sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art.15) Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione

del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

UTILI D'ESERCIZIO

Art.16) L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.17) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art. 2429 *bis* c.c. deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) per una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) per una quota del 3% (tre per cento) in base a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 59/92;
- c) per l'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti previsti dalla legge n. 59/92;
- d) l'eventuale rimanenza sarà destinata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545 *quinquies* c.c.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, la società deve depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito *internet* il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui

all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016 n. 106, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art.18) Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere integralmente destinata al fondo di riserva indivisibile.

Art.19) RISTORNI

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo lettera b) della legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; la qualifica professionale e i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella cooperativa; la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

Art.20) Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato o se obbligatorio in forza di legge.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, ai fini della nomina alle cariche sociali, è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, in particolare che i candidati non siano sottoposti a procedimenti penali per reati che comportino, quale pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici, che non rivestano cariche sociali all'interno di organismi, pubblici o privati, esercenti attività che, per tipo ed ubicazione, siano idonee a porsi in concorrenza con quelle della cooperativa e che abbiano maturato una sufficiente esperienza in almeno due dei settori nei quali la società opera o intende operare.

Art.21) L'assemblea ordinaria:

- approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori; nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, ed i sindaci;
- delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi, ed in particolare entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni

lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazione degli amministratori sia il programma annuale di attività debbono essere disponibili presso la sede sociale per tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art.22) La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può avvenire mediante posta elettronica o posta elettronica certificata inviata all'indirizzo telematico dei soci risultante dal libro soci, ovvero con raccomandata A/R, raccomandata a mano o con ogni altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio fiscale dei soci riportato nel libro soci o allo specifico recapito espressamente comunicato dal socio ed inserito nel libro soci, contenente l'ordine del giorno da affiggersi anche in modo visibile nei locali della sede sociale, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificatosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.23) L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta

dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita, sia in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dell'oggetto sociale è necessario l'intervento dei due terzi (2/3) dei soci e il voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) di questi.

Art.24) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualsiasi sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere delegati né gli amministratori, né i dipendenti della società ovvero i componenti dell'organo di controllo.

Art.25) L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque (5) soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla. L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario. Il segretario può essere anche una persona non socia. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art.26) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) ad undici (11) membri eletti dall'assemblea dei soci, che individua anche chi tra i consiglieri rivesta la carica di Presidente.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre (3) esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere rieletti. Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio d'Amministrazione. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Qualora anche uno soltanto dei componenti del Consiglio di Amministrazione venga a mancare per qualsiasi causa (dimissioni, revoca, decesso, decadenza, e così via), decade automaticamente l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, ai sensi degli artt. 2385 e 2386 c.c., l'efficacia della decadenza è differita, e l'assemblea dei soci è convocata d'urgenza dal Consiglio e, in mancanza, dal Collegio Sindacale --ove nominato--, al fine di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per l'intero periodo di mandato previsto dallo statuto.

Art.27) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi postali non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Si

ritiene valida l'assemblea del consiglio di amministrazione quando l'intero consiglio si ritrova anche quando non c'è convocazione ufficiale.

Art.28) Il Consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art.29) Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art.30) La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, che può delegare il Vice presidente, anche in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più consiglieri e procuratori la rappresentanza della società da esercitarsi singolarmente o congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, non possono assumere la Presidenza della cooperativa rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo D.Lgs. 112/2017.

Art.31) La società può nominare un organo di controllo, sindaco unico o Revisore o società di revisione.

La nomina dell'organo di controllo o del Revisore è obbligatoria ove si verifichino i presupposti di legge di cui al combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 c.c., nonché quando sia previsto per legge, in base al tipo sociale e all'attività svolta.

L'assemblea stabilisce di volta in volta se nominare un organo di controllo monocratico o collegiale, salvi i casi in cui la legge imponga una specifica composizione.

Non può essere nominato alla carica di sindaco e, se nominato, decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo sia stato sostituito.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

L'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 *bis* c.c. In particolare, l'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, nonché svolge i compiti previsti dall'art. 2453 c.c. con particolare riferimento alla verifica del rispetto dello scopo mutualistico e della mutualità prevalente, nonché al corretto svolgimento delle finalità socio-assistenziali proprie della Cooperativa.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 *bis* ss. c.c., salvo quanto stabilito dal successivo patto sociale.

Art.32) Revisore legale dei conti

In alternativa alla nomina dell'organo di controllo interno, la società può affidare il controllo contabile ad un Revisore esterno o ad una società di Revisione legale, iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia.

Il corrispettivo del Revisore o della società di revisione è determinato dai soci

all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico o con apposita successiva decisione.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Nei casi in cui la legge renda obbligatoria la nomina di un organo di controllo (monocratico o collegiale) le funzioni di controllo contabile saranno esercitate conformemente alle norme vigenti e secondo quanto deliberato dall'assemblea.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI

Art.33) Ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile:

= a) è fatto divieto di distribuire dividendi ai soci operatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

= b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

= c) è fatto divieto distribuire le riserve fra i soci operatori;

= d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art.34) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

= a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

= b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

= c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

Art.35) Gli arbitri sono in numero di:

= a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro quindicimila (€ 15.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;

= b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Gli arbitri fissano al momento della costituzione le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate alla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art.36) Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli

arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.37) La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art.38) In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con maggioranza stabilita dall'art. 22, ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art.39) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Art.40) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, alle norme in materia di impresa sociale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, e alle vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, nonché alle norme dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, applicabili in caso di lacune della presente regolamentazione statutaria ovvero nel caso in cui la disciplina legale sia ritenuta imperativa ed inderogabile e di necessaria applicazione alla società, con l'effetto di adeguamento automatico *tout court* al disposto normativo.

Firmato: Antonio D'Orta; Fabrizio Virginio Pesiri (sigillo).